



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 330 DEL 07/11/2022

Proposta n. 461 del 28/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo – Decreto ingiuntivo n. 1195/12 del 21 maggio 2012 – R.G. 5648/2012 – S.P.S. SRL – Liquidazione sentenza n. 722/2022 del 15 marzo 2022

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 2408/12), la S.P.S. srl ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cagliari l'emissione di un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 1195/12 del 21 maggio 2012) nei confronti della ex ASL n. 8 di Cagliari per la somma di euro 13.548,35, oltre spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per servizi di informatizzazione forniti alla stessa, nonché per gli interessi moratori “commerciali” ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 maturati;

DATO ATTO CHE Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione (R.G. 5648/2012) l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con atto di citazione del 12 luglio 2012, tempestivamente notificato, la quale ha contestato le avverse pretese eccependo

l'inapplicabilità dell'art. 1219 n. 3 Cod.Civ. ai pagamenti di somme di denaro eseguiti dalle PP.AA. e dagli enti pubblici, essendo derogata la disposizione dell'art. 1182 comma 3 Cod. Civ. dalle norme di contabilità pubblica che prescrivono l'estinzione dei debiti presso gli uffici del gestore del servizio di tesoreria, con la conseguenza che la mera scadenza del termine di pagamento sarebbe comunque inidonea ex se a costituire in mora l'ente pubblico;

RICHIAMATA la sentenza n. 722/2022 del 15 marzo 2022 con cui il Tribunale respinge l'opposizione avanzata dalla ex ASL n. 8 di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1195/12 del 21 maggio 2012 (R.G. 2408/12), che dichiara definitivamente esecutivo e condanna l'Azienda sanitaria a rifondere in favore di S.P.S. s.r.l. le spese del giudizio che liquida in complessivi 3.225,00 euro, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario;

VISTO il preavviso di parcella emesso dall'Avv. Luca Eugenio Mocchi alla società SPS srl, con cui chiede il pagamento della somma di euro 3.859,10 relativa a Sentenza n. 722-22 RAC 5648-12 di rigetto della opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1195/12 R.G. 2408/12, di euro 901,05 relativa a Decreto Ingiuntivo opposto, oltre 1.500,00 euro di interessi moratori;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta e avendo titolo ad esercitare la relativa detrazione, il soccombente non dovrà eseguire alcun rimborso Iva, ma corrisponderà il solo importo delle spese legali;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

DATO ATTO CHE il professionista ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà emettere la fattura a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI DARE ATTUAZIONE** alla sentenza n. 722/2022 del 15 marzo 2022 e liquidare in favore dell'Avv. Luca Eugenio Mocci la somma di 6.260,6 Euro a titolo di spese legali, inclusi gli accessori di legge dovuti e altre spese di procedimento, come meglio specificato in premessa;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2022 della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030114 Altri fondi per rischi	DA00040108	4.760,60
DSTAFFAL	1	A202030109 Fondo rischi per interessi moratori	DA00040108	1.500,00

- 3. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 / 11 / 2022 al 22 / 11 / 2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
